



**COMUNE DI CHIANCIANO
TERME**
PROVINCIA DI SIENA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del 30/06/2021

**Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2021 DETERMINAZIONE ARTICOLAZIONE
TARIFFARIA ED AGEVOLAZIONI ANNO 2021 ED APPROVAZIONE TARIFFE ANNO
2021**

L'anno duemilaventuno, il dì trenta del mese di giugno alle ore 21.15 nella sala del Palazzo Comunale, dietro invito del Sindaco in data 23.06.2021 Prot.n. 10.336, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sindaco Andrea MARCHETTI.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 8 ed assenti sebbene invitati n.5 come segue:

Nominativo	Presente	Assente	Nominativo	Presente	Assente
Marchetti Andrea	X		De Santi Mariachiara	X	
Rocchi Damiano	X		Meniconi Davide	X	
Nardi Fabio	X		Piccinelli Paolo		X
Giulianelli Rossana	X		Mucci Luisa		X
Loscalzo Rita	X		Chierchini Gianluca		X
Giorni Stefano	X		Chiezzi Alessandra		X
Ballati Laura		X			

Assiste il Segretario Comunale Luana Della Giovampaola, incaricato della redazione del processo verbale.



**COMUNE DI CHIANCIANO
TERME
PROVINCIA DI SIENA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto che:

l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, nonché l'art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) dispongono che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato differito da prima al 31 marzo 2021 con decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, e successivamente al 31 maggio con DL. n. 56 del 20 aprile 2021, rubricato *"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"*;

il Decreto-legge n. 41/2021 Sostegni ha stabilito al comma 5 che, solo per il 2021, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi 15 e 15 ter D.L.201/11 e art.53 comma 16 L.388/2000) le tariffe e agevolazioni in oggetto, così come deliberate, una volta inserite nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troveranno applicazione a decorrere dal 01/01/2021;

Rilevato che

ai fini dell'attuazione del sistema tariffario di cui trattasi, si rende necessario procedere alla determinazione dell'articolazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, ed in particolare:

- per la determinazione delle tariffe occorre procedere alla ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e non domestiche;

- poiché il Comune di Chianciano Terme ha una popolazione superiore a 5.000 abitanti, si rende necessario fissare i coefficienti occorrenti per la determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa nei limiti previsti dall'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999;

Visti i coefficienti K_a e K_b relativi alle utenze domestiche ed i coefficienti K_c e K_d relativi alle utenze non domestiche stabiliti dall'Ente per la determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa nell'anno 2019;

Dato atto del percorso di rimodulazione della ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche intrapreso a partire dall'anno 2015 al fine di collegarla quanto più possibile alla produttività media stimata di rifiuti di ciascuna categoria (quale risultante da studi e statistiche su base sia nazionale che regionale) e di avvicinare il costo medio pro-capite dell'utenza domestica a quello medio nazionale e regionale, tenendo presenti anche gli aspetti legati alla caratterizzazione prettamente turistico-alberghiera del comune di Chianciano Terme ed alla dinamica del flusso turistico;

Ritenuto di proseguire tale percorso, effettuando una valutazione che tenga conto sia del quantitativo di rifiuti prodotti dalle due categorie di utenza, che dei costi dei servizi svolti a loro favore;

Considerato in particolare che, a seguito delle chiusure forzate imposte dall'attuale pandemia da covid-19, in linea con l'andamento rilevato anche in altri comuni, si è verificata una diminuzione del quantitativo complessivo di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche significativamente più consistente rispetto a quanto verificatosi per le utenze domestiche, e che tale diminuzione si sta verificando anche nell'anno in corso, stante il perdurare della pandemia;

Ritenuto, in virtù della diversa composizione della parte fissa e variabile della tariffa definita dal D.P.R. 158/1999 e delle valutazioni sopra esposte:

- di modificare come segue, per l'anno 2021, la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e non domestiche:

	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
costi fissi	51%	49%
costi variabili	59%	41%

- di confermare per l'anno 2021 per le **utenze domestiche**, nel rispetto dei limiti previsti dalle tabelle 1a) e 2 del D.P.R. 158/1999, i coefficienti K_a e K_b indicati nell'allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di confermare per l'anno 2021 per le utenze **non domestiche**, nel rispetto dei limiti previsti dalle tabelle 3a) e 4a) del D.P.R. 158/1999, i coefficienti K_c e K_d indicati nell'allegato 2 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che, sulla base dei coefficienti K_a e K_b e K_c e K_d e della ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche indicati negli allegati 1 e 2 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, la piena copertura del costo del

servizio per l'anno 2021 viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe indicate nel prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato 3);

Ritenuto di procedere con l'approvazione delle tariffe TARI 2021 indicate nel prospetto allegato, come stabilito dal comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;

Considerato che

l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che «il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;

Tenuto conto:

delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica ancora in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, in particolare:

-il D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) con il quale è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;

- che lo stato di emergenza è stato poi prorogato fino al 15 ottobre 2020 con Delibera del Consiglio dei Ministri adottata il 29 luglio 2020 e, successivamente, i termini sono stati estesi al 31 gennaio 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, al 30 aprile 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 e al 31 luglio 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021;

Dato atto

quindi che a distanza di più di un anno dall'inizio, lo stato di emergenza non si è ancora concluso, con gravi ripercussioni su molte attività economiche, per le quali è stata disposta per lunghi periodi la chiusura forzata e che solo in questi giorni stanno ricominciando a lavorare senza limitazioni di orario e/o di operatività;

Ritenuta pertanto ancora attuale la necessità di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure contenimento degli effetti negativi che esso sta ancora producendo sul tessuto socio-economico nazionale;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la

remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

- con la deliberazione n. 443 del 31/10/2019 ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

- nell'ambito territoriale rifiuti Toscana Sud a cui appartiene il Comune di Chianciano Terme, le funzioni di Ente territorialmente competente di cui alla deliberazione Arera N. 158/2020 sono esercitate dall'Autorità per il servizio integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, come precisato nell'art. 3 del suo Statuto, "ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali."

Dato atto

che in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

Dato atto che:

il decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 (Decreto sostegni bis) Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali ha stabilito, all'art. 6, comma 1, che *"In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche"*;

al successivo comma 3, si stabilisce che *"I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2."*

Considerato che:

- la natura del comune di Chianciano Terme è prettamente turistica, tenuto conto che il nostro Comune è uno dei maggiori centri termali nazionali ed internazionali, con oltre 100 strutture alberghiere ed extra alberghiere, e che l'emergenza Coronavirus sta tutt'ora continuando ad avere gravi ripercussioni soprattutto nel comparto turistico e alberghiero, ma anche in tutte le attività strettamente legate al turismo quali ristoranti, bar, negozi e tour operator;

- Ritenuto pertanto che per l'annualità di competenza 2021 sia opportuno mantenere una riduzione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura. Tale agevolazione viene concessa tenendo conto anche della diversa capacità di ripresa delle varie categorie economiche dopo la fase cosiddetta di lockdown.

Dato atto

Che la crisi dovuta alla pandemia non ha avuto ripercussioni solo sulle attività economiche ma su tutto il tessuto sociale ed economico del paese, e che a distanza di oltre un anno le conseguenze economiche hanno iniziato a pesare anche su tutti coloro che hanno una posizione debole sul lavoro, e dunque di riflesso su molte famiglie; i dati Istat ci informano infatti di un calo drastico di occupati con contratti a termine, con conseguente aumento del numero delle famiglie in povertà, ed essendo il nostro un Comune prettamente turistico, la perdita del lavoro da parte degli stagionali sta interessando un numero rilevante di lavoratori all'interno della comunità, con ripercussioni sull'economia domestica della famiglia;

Ritenuto pertanto:

- di prevedere la riduzione del 50% della parte variabile della tariffa per tutte le strutture ricettive, di cui alle categorie 7, 7B, 8, 8A, 8B;
- di prevedere la riduzione del 25% della parte variabile della tariffa per tutte le utenze non domestiche, ad eccezione delle categorie 3,9,10,11,12,14,19,21A,25,26,27,28;
- di prevedere la riduzione della parte variabile a carico delle utenze domestiche, relativamente alla sola abitazione principale ove vi sia la residenza dell'intestatario della bolletta Tari, così come di seguito specificato:
 - abitazione principale con n. 1 occupante riduzione pari al 10% della parte variabile;
 - abitazione principale con n. 2 occupanti riduzione pari al 15% della parte variabile;
 - abitazione principale con n. 3 o 4 occupanti riduzione pari al 20% della parte variabile;
 - abitazione principale con n. 5 o più occupanti riduzione pari al 15% della parte variabile;

- di dare atto che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche stimato in euro 145 mila euro sarà finanziato in parte con applicazione avanzo vincolato 2020 e in parte con le risorse Covid 2021
- di dare atto che il costo delle riduzioni per le utenze domestiche stimato in euro 73 mila euro sarà finanziato con applicazione avanzo vincolato 2020;
- di dare

Richiamato

il comma 1 dell'art 27 "Agevolazioni" del *Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)* e ritenuto opportuno, viste le diffuse situazioni di disagio socio-economico presenti nel comune, di confermare per l'anno 2021 le seguenti ipotesi di sostituzione del Comune all'utenza già deliberate nell'anno 2020:

- per i nuclei familiari con reddito ISEE fino ad € 8.000,00, in misura del 30%;
- per i nuclei familiari con reddito ISEE compreso tra € 8.001,00 ed € 12.000,00, in misura del 20%;

Ritenuto di prevedere che, per fruire di tale agevolazione, i soggetti interessati devono presentare, pena l'esclusione dal beneficio, apposita istanza all'Ente entro il termine del 30 settembre 2021 corredata da idonea documentazione ISEE attestante il possesso dei requisiti di reddito richiesti con riferimento ai redditi dell'anno precedente;

Richiamati

il comma 3 dell'art. 22 "Riduzioni per le utenze domestiche" e l'art. 23 "Riduzioni per le utenze non domestiche" del vigente regolamento Tari e ritenuto, al fine di incentivare e premiare buone pratiche di raccolta differenziata dei rifiuti, di confermare le agevolazioni a favore di soggetti intestatari di utenze domestiche relative ad abitazioni di residenza anagrafica ed a favore di soggetti intestatari di utenze non domestiche adibite ad attività agrituristiche e classificate nelle categorie 07A e 08A che utilizzino costantemente sistemi di compostaggio dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata della frazione organica domestica prodotta nell'utenza TARI di riferimento, così come già stabilito per l'anno 2020, mediante:

- autonomi contenitori per il compostaggio dei rifiuti organici (COMPOSTIERA o COMPOSTER per la trasformazione dei rifiuti, mediante decomposizione della materia organica, in terriccio da impiegare nell'orto, in giardino o nei vasi sui balconi) appositamente acquistati - riduzione della parte variabile della tariffa in misura del 30%;
- autonomi contenitori per il compostaggio dei rifiuti organici autocostruiti purché idonei alla trasformazione dei rifiuti organici, mediante decomposizione, in terriccio da impiegare nell'orto, in giardino o nei vasi sui balconi - riduzione della parte variabile della tariffa in misura del 15%;
- autonome concimaie per il compostaggio dei rifiuti organici purché realizzate in forma stabile - riduzione della parte variabile della parte variabile della tariffa in misura del 15%;

- d) SOLTANTO PER LE UTENZE DOMESTICHE autonomi contenitori per il compostaggio dei rifiuti organici (COMPOSTIERA o COMPOSTER per la trasformazione dei rifiuti, mediante decomposizione della materia organica, in terriccio da impiegare nell'orto, in giardino o nei vasi sui balconi) forniti dal Comune - riduzione della parte variabile della tariffa in misura del 25%;

Ritenuto di prevedere che i contenitori e la concimaia come sopra descritti debbano essere collocati:

- nell'area di pertinenza dell'utenza;
- oppure SOLTANTO PER LE UTENZE DOMESTICHE
 - in area condominiale (dietro formale autorizzazione del condominio rilasciata all'intestatario della bolletta TARI purché sia utilizzato il proprio, autonomo e singolo contenitore);
 - in altra area di proprietà o a disposizione sul territorio comunale;

Ritenuto altresì necessario prevedere che i soggetti interessati a fruire delle suddette agevolazioni devono presentare entro il 30 settembre 2021, pena l'esclusione dal beneficio, apposita istanza all'Ente, tenendo presente quanto segue:

- per i contenitori acquistati di cui alla lettera a) la richiesta deve essere corredata dalla ricevuta fiscale attestante l'acquisto;
- per i contenitori autocostruiti o concimaie di cui alla lettere b) e c) la richiesta deve essere corredata da idonea documentazione fotografica e l'agevolazione decorre dalla data di presentazione della richiesta;
- per i contenitori distribuiti dall'Ente di cui alla lettera d) l'agevolazione decorre dalla data di assegnazione del composter risultante dal verbale di consegna conservato agli atti del Comune;

Considerato di prevedere che le richieste di agevolazione, una volta avuto positivo accoglimento da parte del Servizio competente, produrranno effetti anche per le annualità di imposta successive, salvo eventuale revoca che verrà comunicata per scritto ai soggetti interessati;

Considerato, altresì, di prevedere che è fatta salva la possibilità di procedere ad eventuale verifica del possesso ed effettivo utilizzo costante dei contenitori e delle concimaie, alla quale i soggetti interessati dovranno dichiarare la propria disponibilità in sede di presentazione dell'apposito modulo di cui sopra con contestuale accettazione della eventuale revoca dell'agevolazione in caso di rilevato non utilizzo del contenitore;

Richiamato

altresì il comma 1 dell'art 27 "Agevolazioni" del vigente regolamento nella parte in cui prevede che possano essere agevolati nuclei familiari al cui interno vi siano persone affette da disabilità, mediante una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa tari, a condizione che:

- il soggetto abbia una disabilità riconosciuta ex L. 104 art. 3 comma 3, non soggetta a revisione;
 - l'intestatario della bolletta Tari, nel cui nucleo familiare sia presente il soggetto portatore di handicap, faccia apposita richiesta di riduzione, allegando copia dell'attestazione rilasciata dall'Inps.
- Considerato al riguardo che la riduzione avrà efficacia dal momento della richiesta, non avendo efficacia retroattiva;

Richiamata

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30.12.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e il documento unico di programmazione(DUP)

Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;

Visto il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 ed il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e loro successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”;

Visto il D.L. 06.12.2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e successivamente modificato ed integrato;

Richiamato l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, la cui aliquota per effetto del Decreto n. 141 del 4/11/2019 del Presidente della Provincia di Siena è confermata anche per l'anno 2020 nella misura del 5%;

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) relativamente ai commi sui tributi comunali;

Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” che ha introdotto delle modifiche all'art. 1 della Legge n. 147/2013;

Vista la Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente”;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

(il testo integrale degli interventi è conservato sul supporto informatico in atti).

L'Assessore Damiano Rocchi illustra il metodo analitico in virtù del quale sono state costruite le tariffe TARI per l'anno 2021, tariffe che tengono conto anche delle dinamiche dall'anno precedente caratterizzato dagli effetti della pandemia; nel 2020 infatti il rifiuto prodotto dalla comunità chiancianese è stato maggiormente correlato alle utenze di tipo domestico (68% utenze domestiche e 32% utenze non domestiche).

Dal momento che ad oggi non siamo fuori del tutto dalla pandemia e gli effetti ai fini turistici (e di conseguenza delle presenze di turisti nelle attività ricettive) si avranno anche nell'anno corrente, si è ritenuto anche per l'anno 2021 di prevedere ai fini della ripartizione della parte variabile della tariffa la stessa percentuale 2020 di rifiuti prodotti a carico di domestiche e non domestiche.

Anche in termini meramente economici, poiché nel 2020 sono state applicate le tariffe 2019 indipendentemente da quello che era il PEF effettivo, le tariffe 2021 tengono conto anche delle differenze economiche tra tali valori che sarà spalmata nel triennio 2021-2023. Le tariffe terranno quindi conto anche della pertinente ripartizione tra domestico e non domestico di tale differenza.

L'aumento che c'è stato nel PEF 2021 ricade ed ha effetti quindi sostanzialmente tutto sulle utenze domestiche che, pertanto, soffriranno pesantemente degli effetti della pandemia anche sul tema della gestione dei rifiuti e della ripartizione dei costi.

Tuttavia tale aumento del PEF è stato in parte compensato da alcuni fondi di bilancio:

- euro 89.712 relativi ai ristori dello Stato per l'anno 2021 in favore solo delle utenze non domestiche, per le quali quest'anno si avrà un aumento della tariffa massimo pari all'1% rispetto agli anni precedenti.
- euro 30.377 derivanti dal residuo dei ristori dell'anno 2020, non vincolati, che l'AC ha deciso di porre a favore delle utenze domestiche
- euro 44.000, relativi al recupero accertamento TARI anno 2015, che aiutano a mitigare gli effetti dell'applicazione del metodo ARERA sempre alle utenze domestiche.

Sulla base di tali considerazioni e di quelli che sono i costi dei servizi relativi alle due tipologie di utenze, la parte fissa della tariffa viene messa a carico delle utenze domestiche per il 51% e per il 49% a carico di quelle non domestiche; nella parte variabile avremo il 59% a carico delle utenze domestiche ed il 41% a carico di quelle non domestiche, pertanto il PEF 2021 di Euro 2.167.000,00 viene così ripartito: euro 1.180.000,00 a carico delle utenze domestiche ed Euro 990.000,00 a carico delle utenze non domestiche.

Nel giro di due anni, gli effetti della pandemia COVID-19 hanno praticamente invertito la ripartizione del PEF ai fini TARI sulle due tipologie di utenze. Se infatti nel 2019 i costi totali erano ripartiti il 46% a carico delle domestiche ed il 54% a carico delle utenze non domestiche, per il 2021 questi saranno ripartiti il 54% a carico delle domestiche ed il 46% a carico delle utenze non domestiche.

Per quanto riguarda infine le agevolazioni, nel caso delle utenze domestiche sono state previste in proporzione della composizione dei nuclei familiari, mentre per le utenze non domestiche - anche sulla base di un confronto con i rappresentanti delle categorie economiche - per quelle attività che durante la pandemia sono stati chiuse e non hanno lavorato.

Al termine il Sindaco mette in votazione la proposta iscritta al punto n. 5 dell'ordine del giorno con il seguente risultato:

Presenti e votanti: n. 08
Favorevoli: n. 08

Visto l'esito della votazione ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano ed in modo palese;

DELIBERA

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto, tenendo conto del corrispettivo comunale 2021 comunicato dalla Autorità di Ambito ATO Toscana Sud, che la tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 2 del D.P.R. 158/1999, per l'anno 2021 è determinata in complessivi € 2.167.956 (compresa IVA), come meglio illustrato nella proposta di deliberazione *"Tassa sui rifiuti (TARI) - Piano economico finanziario 2021 - approvazione"* all'ordine del giorno dell'odierna seduta del Consiglio Comunale;
- di fissare, per l'anno 2021, la seguente ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e non domestiche pari ai seguenti tassi di copertura:

	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
costi fissi	51%	49%
costi variabili	59%	41%

- di stabilire per le **utenze domestiche**, entro i limiti previsti dalle tabelle 1a) e 2 del D.P.R. 158/1999, i coefficienti **K_a** e **K_b** per la determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa 2021 di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di stabilire, per le **utenze non domestiche**, entro i limiti previsti dalle tabelle 3a) e 4a) del D.P.R. 158/1999, i coefficienti **K_c** e **K_d** per la determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa 2021 di cui all'allegato 2 alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di approvare, ai sensi del comma 683 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013, le tariffe TARI 2021 per le utenze domestiche e non domestiche indicate nel prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato 3);
 - di applicare per l'anno 2021, per i motivi esposti in premessa, le seguenti ipotesi di agevolazione per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) :
 - per i nuclei familiari con reddito ISEE fino ad € 8.000,00, in misura del 30%;
 - per i nuclei familiari con reddito ISEE compreso tra € 8.001,00 ed € 12.000,00, in misura del 20%;
- di prevedere che, per ogni singolo anno per il quale intendono fruire di tale agevolazione, i soggetti interessati devono presentare, pena l'esclusione dal beneficio,

apposita istanza all'Ufficio Tributi entro il termine del 30 settembre dello stesso anno corredata da idonea documentazione ISEE attestante il possesso dei requisiti di reddito richiesti con riferimento ai redditi dell'anno precedente;

- di stabilire, per i motivi esposti in premessa, le seguenti misure e modalità per le riduzioni a favore delle utenze domestiche e non domestiche, ai sensi dell'art. 22, comma 3, e dell'art. 23 del *Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*:
 - agevolazioni a favore di soggetti intestatari di utenze domestiche relative ad abitazioni di residenza anagrafica ed a favore di soggetti intestatari di utenze non domestiche adibite ad attività agrituristiche e classificate nelle categorie 07A e 08A che utilizzino costantemente sistemi di compostaggio dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata della frazione organica domestica prodotta nell'utenza TARI di riferimento mediante:
 - a) autonomi contenitori per il compostaggio dei rifiuti organici (COMPOSTIERA o COMPOSTER per la trasformazione dei rifiuti, mediante decomposizione della materia organica, in terriccio da impiegare nell'orto, in giardino o nei vasi sui balconi) appositamente acquistati - riduzione della parte variabile della tariffa in misura del 30%;
 - b) autonomi contenitori per il compostaggio dei rifiuti organici autocostruiti purché idonei alla trasformazione dei rifiuti organici, mediante decomposizione, in terriccio da impiegare nell'orto, in giardino o nei vasi sui balconi - riduzione della parte variabile della tariffa in misura del 15%;
 - c) autonome concimaie per il compostaggio dei rifiuti organici purché realizzate in forma stabile - riduzione della parte variabile della parte variabile della tariffa in misura del 15%;
 - d) SOLTANTO PER LE UTENZE DOMESTICHE autonomi contenitori per il compostaggio dei rifiuti organici (COMPOSTIERA o COMPOSTER per la trasformazione dei rifiuti, mediante decomposizione della materia organica, in terriccio da impiegare nell'orto, in giardino o nei vasi sui balconi) forniti dal Comune - riduzione della parte variabile della tariffa in misura del 25%;

I contenitori e la concimaia di cui al punto devono essere collocati:

- nell'area di pertinenza dell'utenza;
- oppure SOLTANTO PER LE UTENZE DOMESTICHE
 - in area condominiale (dietro formale autorizzazione del condominio rilasciata all'intestatario della bolletta TARI purché sia utilizzato il proprio, autonomo e singolo contenitore);
 - in altra area di proprietà o a disposizione sul territorio comunale;
- di prevedere che, i soggetti interessati a fruire delle suddette agevolazioni devono presentare entro il 30 settembre 2020, pena l'esclusione dal beneficio, apposita istanza all'Ente, tenendo presente quanto segue:

- per i contenitori acquistati di cui alla lettera a) la richiesta deve essere corredata dalla ricevuta fiscale attestante l'acquisto;
 - per i contenitori autocostruiti o concimaie di cui alle lettere b) e c) la richiesta deve essere corredata da idonea documentazione fotografica e l'agevolazione decorre dalla data di presentazione della richiesta;
 - per i contenitori distribuiti dall'Ente di cui alla lettera d) l'agevolazione decorre dalla data di assegnazione del composter risultante dal verbale di consegna conservato agli atti del Comune;
- di prevedere che le richieste di agevolazione, una volta avuto positivo accoglimento da parte del Servizio competente, produrranno effetti anche per le annualità di imposta successive, salvo eventuale revoca che verrà comunicata per scritto ai soggetti interessati;
 - di specificare che è fatta salva la possibilità di procedere ad eventuale verifica del possesso ed effettivo utilizzo costante dei contenitori e delle concimaie alla quale i soggetti interessati dovranno dichiarare la propria disponibilità in sede di presentazione dell'apposito modulo di cui sopra con contestuale accettazione della eventuale revoca dell'agevolazione in caso di rilevato non utilizzo del contenitore;
 - di stabilire, per i motivi esposti in premessa, ai sensi del comma 1 dell'art 27 "Agevolazioni" del vigente regolamento, per i nuclei familiari al cui interno vi siano persone affette da disabilità, una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa tari, a condizione che:
 - il soggetto abbia una disabilità riconosciuta ex L. 104 art. 3 comma 3, non soggetta a revisione;
 - l'intestatario della bolletta Tari, nel cui nucleo familiare sia presente il soggetto portatore di handicap, faccia apposita richiesta di riduzione, allegando copia dell'attestazione rilasciata dall'Inps, stabilendo al riguardo che la riduzione avrà efficacia dal momento della richiesta, non avendo efficacia retroattiva;
 - di prevedere la riduzione del 50% della parte variabile della tariffa per tutte le strutture ricettive, di cui alle categorie 7, 7B, 8, 8A, 8B;
 - di prevedere la riduzione del 25% della parte variabile della tariffa per tutte le utenze non domestiche, ad eccezione delle categorie 3,9,10,11,12,14,19,21A,25,26,27,28 ;
 - di prevedere la riduzione della parte variabile a carico delle utenze domestiche, relativamente alla sola abitazione principale ove vi sia la residenza dell'intestatario della bolletta Tari, così come di seguito specificato:
 - abitazione principale con n. 1 occupante riduzione pari al 10% della parte variabile;
 - abitazione principale con n. 2 occupanti riduzione pari al 15% della parte variabile;
 - abitazione principale con n. 3 o 4 occupanti riduzione pari al 20% della parte variabile;
 - abitazione principale con n. 5 o più occupanti riduzione pari al 15% della parte variabile;

- di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Siena pari al 5% ;
- di provvedere ad inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge copia del presente atto esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214;
- di trasmettere copia del presente atto alla Autorità di Ambito ATO Toscana Sud.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere,

Con separata votazione;

Presenti e votanti: n. 08

Favorevoli: n. 08

Visto l'esito della votazione ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano ed in modo palese;

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CHIANCIANO TERME

PROVINCIA DI SIENA

PARERI DI REGOLARITA'

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

Servizio Servizio Finanziario\\Servizio Economico Finanziario

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2021 determinazione articolazione tariffaria ed agevolazioni anno 2021 ed approvazione tariffe anno 2021

Parere di regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

Il Responsabile del Servizio
Mariella Spadoni

Parere di regolarità contabile:

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

Il Responsabile del Servizio
Mariella Spadoni

Dati relativi alla seduta

Seduta del 30/06/2021 Deliberazione n. 35

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.



**COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA**

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Andrea Marchetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Luana Della Giovampaola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In data odierna la presente deliberazione:

- ❖ viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito web per 15 giorni consecutivi (Art. 124, D.Lgs. 267/2000 e Art. 32, Legge 69/2009)

Il Segretario Comunale
Luana Della Giovampaola

Chianciano Terme 08/07/2021

ESECUTIVITÀ

- ❖ La presente deliberazione è esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
- ❖ **E' eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell'Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000**

Il Segretario Comunale
Luana Della Giovampaola

Le firme in formato digitale sono state apposte sul presente atto originale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n. 82/2005.